



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

62/2013
MAGGIO/3/2013 (*)
7 Maggio 2013

***E' STATO PUBBLICATO SUL SITO
DELLA BANCA D'ITALIA IL
PROVVEDIMENTO DEL 3 APRILE 2013
RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA -
LE ISTRUZIONI DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA ANALIZZANO I FATTORI
DA CONSIDERARE PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO IN RIFERIMENTO
AI CLIENTI, AL RAPPORTO ED ALLE***

OPERAZIONI INTRATTENUTE CON GLI INTERMEDIARI CREDITIZI E FINANZIARI.

Come noto, **l'art. 20 del decreto 231/2007** (*id.* decreto antiriciclaggio) **indica i fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio** e di finanziamento del terrorismo **da parte degli istituti di credito.**

Con il provvedimento del 3 aprile scorso, **l'istituto di vigilanza delle banche, al fine di rafforzare l'adeguata verifica dei clienti, dei rapporti** e delle **operazioni, analizza ulteriori elementi**, utili per la **profilatura della clientela** e la conseguente **valutazione del rischio di riciclaggio**, che saranno applicabili dall' **01.01.2014** ed ai quali **dovranno attenersi**: Istituti bancari, Poste italiane S.p.A., Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, Agenti di cambio ed altri intermediari finanziari e del credito.

Tra le novità contenute nel provvedimento, si ricordano le seguenti:

- **adeguata verifica rafforzata**, anche per le **persone politicamente esposte** e persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato **importanti cariche pubbliche**;
- **controlli** stringenti su conti aperti di **società operanti nei settori degli appalti, sanità, rifiuti ed energie rinnovabili**;
- consultazione delle relazioni delle autorità investigative nazionali per acquisire informazioni sulla clientela.

L'adeguata verifica della clientela **consiste nelle seguenti attività**:

- a) **identificazione del cliente** e dell'eventuale esecutore;
- b) identificazione dell'eventuale **titolare effettivo**;

c) **verifica dell'identità** del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una **fonte affidabile e indipendente**;

d) acquisizione di **informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo** e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;

e) esercizio di un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo.

Le **attività rafforzate** di adeguata verifica saranno poste in essere dagli intermediari **nei seguenti casi**:

- quando si instaura un **rapporto continuativo**;
- quando venga eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la **movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate**.
- quando vi è **sospetto di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

Il provvedimento si sofferma, in particolare, anche sulla operatività con banconote di grosso taglio. **L'utilizzo di tali banconote (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio** e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.

Per altro verso, **il ricorso frequente e per importi significativi a banconote** di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e, quindi, risulta oggettivamente disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso disponga di modalità alternative di movimentazione finanziaria, più rapide e sicure (assegni, bonifici, carte di credito, di pagamento, ecc.). Tali considerazioni risultano ancora più

pertinenti, nel caso di **clienti che presentano una movimentazione finanziaria rilevante, per frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse, ad esempio, in ragione dello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali.**

Pertanto, **in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento** o di qualsiasi altra operazione **con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro** - indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli – **gli intermediari del credito, dovranno effettuare specifici approfondimenti,** anche con il cliente, al fine di **verificare che le ragioni** alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di **escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.**

In mancanza di ragionevoli motivazioni, gli intermediari **si asterranno dall'effettuazione dell'operazione** e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e **valuteranno se inviare una segnalazione di operazione sospetta.**

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio*

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN